

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 306/47/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso presentato in data 11/2/2011 Il sig. Al. Za. ha impugnato il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza, formatosi sulla domanda di rimborso presentata in data 14/10/2010 relativa alla somma di € 351,00 versata come IRAP per l'anno 2009.

Il ricorrente fa rilevare che l'assoggettamento del lavoro autonomo all'IRAP, imposta di nuova concezione che non colpisce il reddito né il consumo e neppure il patrimonio, bensì un ipotetico indice di capacità contributiva individuato nello "esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi" non opera nel suo caso, poiché nello svolgimento della sua attività professionale di agente di commercio nel settore mobili, non si è avvalso di lavoratori dipendenti, né di struttura organizzata, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso. Conclude chiedendo il rimborso di quarto versato, oltre interessi, con vittoria di spese.

In data 25/3/2011 si costituisce l'ufficio sostenendo di avere bene operato nel non procedere con il rimborso di quanto richiesto, il contribuente ha sostenuto spese per l'acquisto di beni strumentali, spese relative agli immobili e altre spese documentate. Cioè ha prodotto quella ricchezza sulla quale operare il prelievo dell'irap. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

### **Motivi della decisione**

La Corte Costituzionale, ha chiarito che l'IRAP non è n'imposta sul reddito bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate" ha riconosciuto come vero che "mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto noti può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è ipotizzabile un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui" e aggiunge "ma è evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, «dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi», con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa."

Da ciò discende che tutte le volte che l'attività autonoma sia svolta con il solo impiego del proprio lavoro del professionista, senza la partecipazione di lavoratori subordinati, di collaboratori esterni permanenti, senza impiego di strutture materiali complesse che comportano impiego notevole di capitali propri o altrui si deve ritenere insussistente il presupposto per l'applicazione dell'IRAP.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con diverse sentenze, in particolare la sentenza n. 3673/07, ove ritiene che anche i liberi professionisti siano assoggettabili all'Irap qualora gli stesi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in esame dalla dichiarazione dei redditi allegata al ricorso si evince la totale assenza di lavoratori subordinati e una spesa totale che, per quanto elevata, deve ritenersi relativamente contenuta se raffrontata con i compensi percepiti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese vista la complessità della questione.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed ordina il rimborso di € 351,00. Spese compensate.